

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

infQ azienda – Dicembre 2023

SCADENZARIO **Mese di Dicembre**

Lunedì 11 dicembre

COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI	Termine ultimo per comunicare alla CCIAA i dati dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative), delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro ex DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e dei trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia.
---	--

Venerdì 15 dicembre

REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI	Termine ultimo per regolarizzare, tramite ravvedimento, le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a: mancata / tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri; mancata emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt; emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt con importi inferiori quelli reali.
---	---

Lunedì 18 dicembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di

	<p>commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</p>
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
IMU SALDO 2023	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell'imposta dovuta per il 2023, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Mercoledì 20 dicembre

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI	Versamento della terza rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).

Mercoledì 27 dicembre

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Domenica 31 dicembre

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
BONUS TRASPORTI	Presentazione, tramite il Portale accessibile all'indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ , della domanda per il riconoscimento del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale da parte delle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000.

Martedì 2 gennaio

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE BONUS CARBURANTE SETTORE AUTOTRASPORTO	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci in c/proprio / trasporto di persone.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2023, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
CONTRATTI DI LOCAZIONE	Scade il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.12.2023

COMMENTI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il 15.3 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **primo anno di applicazione**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 30.4**.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il **20.6** (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno **inviati i dati** all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il **primo anno di applicazione** l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato **entro il 21.7.**

Fase 3 - formulazione della proposta


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici **entro il 25.6** (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione** la **proposta di concordato è comunicata entro il 26.7.**

La proposta è elaborata sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione** il **termine di adesione è differito al 31.7.**

Il calendario del concordato preventivo biennale **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **impedisce l'accesso al concordato.**

NB Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**, è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione.**

SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta:

ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8**. È possibile dichiarare **ulteriori componenti positivi** per migliorare il punteggio ISA;

non hanno debiti tributari ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.

NB **Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000** purché oggetto di **provvedimenti di sospensione / rateazione.**

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**;

alla comunicazione dei dati mediante la **presentazione dei mod. ISA**.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

plusvalenze / minusvalenze;

redditi / quote di redditi relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali**.

 Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**.

In caso di società semplici / soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci / associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive**;

redditi / quote di redditi relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

 Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000**.

In caso di snc / sas / associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci / associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive**.

 Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**.

Effetti del concordato ai fini IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

SOGGETTI FORFETARI

I **soggetti forfetari** accedono al CPB in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti che:

hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;**

non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.**

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi** previdenziali dovuti per legge.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.**